

# **Deliberazione n. 12/2010/P**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

**nell'adunanza dell'11 maggio 2010**

\* \* \* \*

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

**vista** la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;

**visto** l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**visto** l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

**visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**visto** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

**visto** l'art. 17, commi 30 e 30 bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

**visto** il contratto di collaborazione conferito dall'Università della Valle d'Aosta al dr. Simon Jeantet;

**vista** la nota prot. n. 270 del 5 maggio 2010 con la quale il Consigliere delegato dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei

Ministeri dei servizi alla persona e dei Beni culturali, ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell'atto sopra citato;

**vista** l'ordinanza in data 6 maggio 2010, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 11 maggio 2010 il Collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità per l'esame della questione proposta;

**vista** la nota n. 169/P del 6 maggio 2010 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale e Dipartimento per la funzione pubblica - al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e all'Università della Valle d'Aosta;

**udito** il relatore Consigliere dott. Vittorio Giuseppone;

**intervenuiti** in rappresentanza delle Amministrazioni: per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca il dott. Emanuele Fidora, Vicecapo di Gabinetto, il dott. Antonello Masia, Capo del Dipartimento dell'Università, la dott.ssa Germana Panzironi, Capo dell'Ufficio legislativo, assistita dalla dott.ssa Grazia Corbello; per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la dott.ssa Anna Maria Pastore, Dirigente; per l'Università della Valle d'Aosta il dott. Franco Vietti, Direttore amministrativo, assistito dalla dott.ssa Federica De Luca, funzionario.

**Ritenuto** in

## **F A T T O**

In data 14 aprile 2010 è pervenuto all'Ufficio di controllo un

contratto di collaborazione stipulato dalla Facoltà di scienze della formazione dell'Università della Valle d'Aosta con il dott. Simon Jeantet, inviato per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, commi 30 e 30bis della legge n. 102 del 3 agosto 2009.

Nell'inviare il suindicato provvedimento il Direttore amministrativo dell'Ateneo ha sottoposto all'attenzione di questa Corte la problematica concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nel predetto art. 17 all'Università della Valle d'Aosta, caratterizzata da un regime giuridico del tutto peculiare, la cui intera disciplina è connotata da forme d'intesa e collaborazione fra Stato e Regione Valle d'Aosta.

La necessità dell'invocato intervento chiarificatore trae origine dalla difficoltà di ricondurre le Università non statali, in generale, e quella della Valle d'Aosta in particolare - la quale gode di un particolare regime giuridico - nel concetto di "Amministrazione pubblica".

Al riguardo l'Ateneo, nella articolata esposizione allegata al provvedimento, dopo aver indicato i presupposti normativi relativi al percorso istitutivo dell'Università ed aver posto in evidenza che le Università non statali rappresentano un "unicum giuridico" ben preciso, distinto da quelle statali, codificato ab origine nel T.U. delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al Regio decreto n. 1592/1933 (art. 1 e artt. 198-212), pone in evidenza i motivi di dubbio in ordine all'inclusione nell'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, delle Università non statali, ed in particolare di quella della Valle d'Aosta, per il suo carattere di specialità rispetto all'ordinamento universitario nazionale. Carattere di "specialità" recentemente rimarcato

anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 341/2009) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.

Aggiunge l'Ateneo che è pur vero che la disposizione di cui al citato comma 2 include genericamente anche gli "... enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali ...", ed è altrettanto vero che una giurisprudenza consolidata assimila le Università non statali agli Enti pubblici non economici, ma non certo ai fini dell'inclusione tra gli enti dello stesso art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soprattutto per ciò che concerne il contenimento della spesa pubblica.

L'Ateneo fa altresì presente che l'orientamento sopra delineato risulta condiviso da un apposito gruppo di lavoro, le cui conclusioni sono state sottoposte all'esame del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Dipartimento della funzione pubblica, nonché dal MIUR e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre con l'introduzione di un ulteriore elenco di Amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato dello Stato predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311, il legislatore ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione di diverse disposizioni previste per il contenimento della spesa pubblica, facendo riferimento non agli enti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ma ai soggetti di cui al predetto elenco, dove sono indicate in modo espresso le Università e le istituzioni universitarie pubbliche e, in nota, è altrettanto espressamente richiamata

l'Università della Valle d'Aosta.

Considerato che l'ambito soggettivo definito dall'elenco ISTAT è diverso da quello individuato dal decreto legislativo n. 165/2001, come peraltro precisato anche dalla Ragioneria generale dello Stato nel parere sopra citato, ne deriva che la volontà del legislatore del 2004 non può essere quella di includere nella previsione normativa soggetti in precedenza non ricompresi nell'elencazione contenuta nello stesso decreto legislativo n. 165/2001.

Tanto premesso, su conforme richiesta dell'Ateneo e del Magistrato istruttore, il Consigliere delegato ha formalizzato istanza di deferimento dell'atto all'Organo collegiale.

Sulla base dell'anzidetta richiesta il Presidente, con propria ordinanza, ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza.

## **DIRITTO**

Preliminarmente all'esame del provvedimento in epigrafe, la Sezione è chiamata a pronunciarsi - su espressa richiesta da parte del Direttore Amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale - sull'applicabilità al predetto Ateneo delle disposizioni di cui all'art. 17 - cc. 30 e 30/bis - del d.l. 1°7.2009, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 3.8.2009, n. 102, aventi per oggetto atti e contratti di cui all'art. 7 - c. 6 - del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, nonché atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1 - c. 9 - della l. 23.12.2005, n. 266.

A tal fine appare necessario effettuare un excursus dei presupposti normativi relativi alla fondazione dell'Università della Valle d'Aosta, la quale

è stata istituita con deliberazione n. 3134 del 18.9.2000 della Giunta Regionale, in ottemperanza all'art. 17 – c. 120 – della l. 15.5.1997, n. 127.

Tale iter fondante e le disposizioni contenute nella predetta legge 127 assumono in modo netto ed evidente il carattere di specialità rispetto all'ordinamento universitario nazionale.

Tale specialità è costituita dalla circostanza che l'iter istitutivo e le attribuzioni conferite alla Regione Autonoma della Val d'Aosta dall'art. 17 – c.120 – della predetta legge, sono state completate con riferimento al successivo comma 121, con il quale si stabilisce l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa in materia di finanziamento all'Ateneo e di edilizia universitaria, da realizzarsi mediante le procedure di cui all'art. 48/bis dello Statuto della Regione medesima.

Il decreto legislativo 21.9.2000, n. 282, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Val d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'Università e l'edilizia universitaria" ha rappresentato la premessa legislativa per l'emanazione della legge regionale 4.9.2001, n. 25, concernente il "finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio".

Di tal chè l'Amministrazione regionale ha quindi competenza legislativa in materia di finanziamento all'Ateneo e, di conseguenza, assume a proprio carico la parte preponderante dei trasferimenti pubblici, essendo quella statale molto esigua.

I risvolti di questo carattere di specialità sono molteplici ed investono diversi settori, quale – per la parte che qui interessa – la

disciplina dello stato giuridico ed economico del personale tecnico-amministrativo adottata dall'Ateneo uniformandosi alla legge regionale 23.10.1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Val d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

L'Ateneo valdostano rappresenta un unicum giuridico ben preciso, distinto dalle Università statali regolamentate dal T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. n. 1592/1933, in particolare dall'art. 1 e dagli artt. 198-212.

Il quadro descritto porta a considerare l'Ateneo organo infraregionale, in funzione principalmente del suo essere parte integrante e sostanziale di un ordinamento regionale caratterizzato da autonomia speciale e da competenza legislativa primaria in diverse materie.

Ciò appare avvalorato dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 341 del 30.12.2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61 - c. 17 - del d.l. 25.6.2008, n. 112 - avente per oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - convertito, con modificazioni nella l. 6.8.2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta, in quanto la disposizione censurata dispone unilateralmente, senza alcuna forma di coinvolgimento della Regione, l'acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall'applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale, violando in tal modo il principio di leale collaborazione e la potestà legislativa in materia di finanziamenti dell'Ateneo attribuita alla

Regione da un decreto di attuazione dello Statuto, al quale la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (cfr. sentenze n. 20 del 1956, n. 212 del 1994, n. 341 del 2001 e nn. 132 e 159 del 2009).

Le suesposte considerazioni si inseriscono nel solco delle argomentazioni già tracciate con la delibera 20/2009 di questa Sezione con la quale è stato affermato che la novellata legge 20/94, nelle parti che qui interessano, non può essere applicata agli enti territoriali locali e alle loro articolazioni proprio in quanto la modifica legislativa è intervenuta in via ordinaria e senza previa consultazione delle Regioni.

Da ciò deriva che le disposizioni normative relative all'Ateneo della Valle d'Aosta possono essere assunte solo previa intesa con la Regione, proprio in quanto le materie del finanziamento dell'Ateneo e il controllo della spesa pubblica rientrano nell'autonomia finanziaria della Regione avente riflessi sull'Università della Valle d'Aosta.

**P. Q. M.**

la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato delibera il non luogo a provvedere in ordine al provvedimento in epigrafe.

L'Estensore

(Vittorio Giuseppone)

Il Presidente

(Fabrizio Topi)

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2010

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Lo Giudice)